

seduta al mese sia consacrata a questo argomento, allo scopo di mantenere saldo e vivo il diritto di petizione. (*Approvazioni*).

L'onorevole Bianchi sarebbe il primo a cui spetterebbe oggi di riferire sulle petizioni: ma egli ha fatto sapere che per gravi motivi non può intervenire alla seduta d'oggi; e così l'onorevole Cerulli e l'onorevole De Filippis. Invito quindi l'onorevole Lanzara a recarsi alla tribuna, per riferire sulle petizioni delle quali fu nominato relatore.

**Lanzara, relatore.** Incomincio dal riferire sulla petizione n. 2754. L'articolo 8 della legge 7 luglio 1866 prescrive: che qualora i membri delle corporazioni soppresse conseguano qualche ufficio che porti aggravio sul bilancio dei comuni, delle provincie, dello Stato o del Fondo pel culto, od ottengano un beneficio od un assegno per l'esercizio del culto, la pensione sarà diminuita di una somma eguale alla metà dell'assegnamento nuovo durante l'ufficio. Contro questo articolo e contro la sua applicazione fu presentata una petizione sulla quale ho l'onore di riferire.

I neri fraticelli e i bigi e i bianchi  
Con le altre schiere travagliate e inferme

di Sassari espongono: (*Bene! Benissimo!*)

Che l'amministrazione del Fondo pel culto interpretando benignamente quell'articolo, corrispose a tutto il 1880, senza diminuzione alcuna, l'assegnamento liquidato al giorno della soppressione delle corporazioni religiose, non tenendo conto di nuovi assegni corrisposti da altri enti agli ex-religiosi secondo i diversi uffici cui adempivano; e si dolgono poi che la stessa amministrazione nel 1881 disponesse la rigorosa applicazione dell'articolo 8, facendo noto che avrebbe adito i tribunali, perchè fossero stati giudiziariamente astretti alla restituzione di quella rata di assegno coloro, a cui era stata indebitamente pagata;

Che questa disposizione non distinguendo coloro che appartengono ad ordini mendicanti, ai quali fu concesso un assegno di lire 250, da quelli di ordini possidenti, che lo ricevono in lire 560, stabilisca un trattamento eguale, non calcolando che dove questi ultimi, ancorchè loro si diminuisca la pensione, possono provvedere alquanto ai bisogni della vita, i primi, in quella vece, si trovano in tanta distretta da mancare fin del necessario alla loro esistenza;

Che la riduzione spinga all'ozio, precludendo ogni via a procacciarsi un'occupazione, la quale, sebbene d'ordinario, temporanea, arreca sempre la diminuzione sull'assegno; e quindi una dispa-

rità di trattamento tra coloro, che lavorano, e quelli che ricevono l'assegno stabilito dalla legge;

Che finalmente in caso d'infermità la retribuzione straordinaria mancherebbe, senza che la pensione vitalizia ridotta fosse pagata come prima.

Per questi motivi i petenti si rivolgono alla Camera a fin di ottenere dal Governo la presentazione di un disegno di legge per l'abolizione dell'articolo 8 sopra riportato.

La vostra Giunta ha considerato, che nella mancanza di elementi sullo stato finanziario attuale dell'amministrazione del Fondo pel culto, non può conoscere se questa sia in grado di ritornare all'interpretazione benigna dell'articolo 8, ovvero di proporre la modificazione; e per conseguenza ha adottato l'ordine del giorno puro e semplice.

**Presidente.** Pongo a partito la proposta della Commissione sulla petizione n. 2754.

Chi l'approva, si alzi.

(*È approvata*).

**Lanzara, relatore.** Petizione n. 2987. Con deliberazione 21 luglio 1880 la deputazione provinciale di Porto Maurizio, sulle istanze del comune di Bajardo, dichiarò costituito un consorzio fra i due comuni per la strada obbligatoria Ceriana-Bajardo, escludendo dalle opere consorziali la galleria in Ceriana, di interesse del comune medesimo, e fissando le quote di concorso in ragione del 72, 50 per Ceriana e del 27, 50 per Bajardo.

Contro tale deliberazione il comune di Bajardo ricorse al Re in data 7 settembre 1880, per la inammissibilità della costituzione di un consorzio per una strada obbligatoria; ed in merito escludendo ogni suo interesse nella costruzione della strada, poichè alle sue comunicazioni con San Remo, capoluogo del circondario, era provvisto di una strada mulattiera, ed in prosieguo, subordinatamente poi se si volesse costruire una altra strada, non sarebbe stata certo quella per Ceriana, la quale al comune ricorrente riusciva incomoda e senza alcun vantaggio.

Sottoposto il ricorso alla deputazione per le sue osservazioni, in data 16 febbraio 1881, essa, mantenendo ferma la costituzione del consorzio, ridusse la quota di concorso del comune di Bajardo, da 27, 50 a 15 centesime parti della spesa totale.

Il Consiglio dei lavori pubblici, a cui fu sottoposto per esame il ricorso del comune di Bajardo, opinò che quantunque la via mulattiera per la comunicazione con San Remo fosse più breve della strada per Ceriana, pure non poteva disconvenirsi del vantaggio evidente che il comune di